

COMUNE DI PELLEGRINO PARMENSE

PROVINCIA DI PARMA

Cittaslow



Via Roma, 28

43047 - Pellegrino Parmense

P.IVA 00449420348



NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021

Premessa

La presente nota integrativa viene redatta ai sensi di quanto previsto dall'allegato n. 1/4 "Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio" richiamato dall'art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 così come modificato dal decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, relativo alla disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

La nota integrativa deve contenere:

- “a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- f) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'*art. 172, comma 1, lettera a) del Tuel*;
- i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.”

Criteri di formulazione delle previsioni

Le previsioni di bilancio sono state predisposte sulla base della situazione cognita al fine, nel pieno e imprescindibile rispetto delle previsioni di bilancio, di dare soddisfazione ai bisogni espressi dalla comunità amministrata. In attesa dell'approvazione della Legge di Bilancio 2017 la

redazione del previsionale 2018/2020 non ha potuto non tenere conto delle novità in materia di tributi locali introdotte dalla Legge di Stabilità 2016.

In particolare:

IUC

- IMPOSTA UNICA COMUNALE -

IMU

Abitazione Principale

La politica dichiaratamente espansiva adottata dal legislatore con la manovra per il 2016 che ha soppresso la tassazione locale sull'abitazione principale ha indirettamente confermato quanto già disposto nel 2013 in merito all'esenzione dall'IMU dell'immobile adibito ad abitazione principale (esenzione che opera per tutti gli immobili a meno che non si tratti di immobili di lusso accatastati nelle categorie A/8, A/9 e A/1). Pertanto le abitazioni principali continueranno ad essere esonerate dal versamento dell'IMU a meno che non si tratti di abitazioni di tipo signorile (A/1), ville (A/8) e castelli e palazzi eminenti (A/9).

Terreni Agricoli

Dal lato dei terreni agricoli, la legge di stabilità ha introdotto rilevanti novità:

in primis, a decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'IMU dei terreni agricoli, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993. Viene meno, quindi, l'individuazione dei terreni agricoli esenti sulla base della classificazione operata dall'Istat in comuni montani, situati ad un'altitudine di m 601 e oltre, e comuni non montani e quindi soggetti ad imposta.

Modifica alla disciplina IMU: " Immobili concessi in comodato " **(10. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:**

a) al comma 2, le parole da: «, nonche' l'unita' immobiliare» fino a: «non superiore a 15.000 euro annui» sono soppresse;
b) al comma 3, prima della lettera a) e' inserita la seguente: «0a) per le unita' immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate

nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonche' dimori abitualmente nello stesso comune in cui e' situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unita' abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle

disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23»;);

TASI

Abolizione della TASI sulla prima casa: " 14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147: a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;"

TARI

Com'è noto il presupposto per l'applicazione della TARI, del tutto simile alla TARES, conferma la natura presuntiva del prelievo, in quanto legato non alla effettiva produzione di rifiuti o all'utilizzo dei servizi, ma solo alla loro potenzialità e, quindi, alla ipotetica fruizione di un servizio. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

La base imponibile del tributo è commisurata:

- nel caso di immobili a destinazione ordinaria, all'80% della superficie catastale dei locali e delle aree,
- nel caso di altre unità immobiliari alla superficie calpestabile

La Tari 2019 così come previsto dalla normativa coprirà al 100% le spese previste nel redigendo Piano Finanziario provvisorio 2019.

Effetti sul bilancio di previsione

Sulla scorta delle previsioni effettuate dall'ufficio competente, è stato previsto uno stanziamento provvisorio di Euro **241.508,14**

Quest'importo permette una copertura del servizio pari al 100% in ragione del rapporto tra entrate dirette del servizio, che ammontano a euro 241.508,14 e le relative spese, pari a euro 241.508,14

TRASFERIMENTI STATALI

I trasferimenti statali sono stati stanziati a bilancio in base ai dati in Nostro possesso in attesa dei dati definitivi dopo l'approvazione della Legge di Bilancio 2019.

Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità

L'allegato n. 2/4 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" richiamato dall'art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 così come modificato dal decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126 e successive modifiche, in particolare al punto 3.3 e all'esempio n. 5 in appendice, disciplina l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità a fronte di crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio.

A tal fine è previsto che nel bilancio di previsione venga stanziata una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti. Tale accantonamento non risulterà oggetto di impegno e genererà pertanto un'economia di bilancio destinata a confluire nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Il medesimo principio contabile è stato integrato dall'art. 1 comma 509 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) che prevede: *"Con riferimento agli enti locali, nel 2015 è stanziata in bilancio una quota dell'importo dell'accantonamento quantificato nel*

prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione pari almeno al 36 per cento, se l'ente non ha aderito alla sperimentazione di cui all'articolo 36, e al 55 per cento, se l'ente ha aderito alla predetta sperimentazione. Nel 2018 per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 55 per cento, nel 2017 è pari almeno al 70 per cento, nel 2018 è pari almeno all'85 per cento e dal 2019 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo”

In via generale non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie accertate per cassa.

La determinazione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è stata preceduta da una dettagliata e puntuale analisi delle partite creditorie dell'Ente, che ha fatto sì che venissero individuate ulteriori tipologie di entrate in relazione alle quali non si è ritenuto di provvedere all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

In relazione a quanto sopra l'analisi volta a determinare gli importi da accantonare è stata pertanto svolta con riferimento ai singoli capitoli di entrata, determinando i seguenti risultati:

660	PROVENTI SERVIZI MENSA	2013	2014	2015	2016	2017		
Capitolo PEG								
	ACCERTATO COMPETENZA	€ 28.000,00	€ 25.743,24	€ 24.116,66	€ 24.116,66	€ 20.550,32		
	INCASSATO COMPETENZA	€ 25.989,29	€ 25.373,18	€ 19.828,00	€ 17.793,55	€ 20.550,32		
		92,82%	98,56%	82,22%	73,78%	100,00%		
	Tasso medio riscossioni 2011-2015	89,48%		Tasso medio non risc.	10,52%			
					(100%)	(55%)		
	STANZIAMENTO 2017	€ 17.000,00		=> Quota da acc. F.do	€ 1.789,09	€ 1.520,73	€ 1.699,64	€ 1.789,09

TARI	2013	2014	2015	2016	2017		
ACCERTATO COMPETENZA	€ 221.000,00	€ 251.012,44	€ 268.054,00	€ 237.159,09	€ 240.233,29		
INCASSATO COMPETENZA	€ 210.761,09	€ 217.762,18	€ 219.091,76	€ 200.401,86	€ 214.163,36		
	95,37%	86,75%	81,73%	84,50%	89,15%		
Tasso medio riscossioni 2011-2015	87,50%		Tasso medio non risc.	12,50%			
				(100%)	(55%)		
STANZIAMENTO 2016	€ 241.508,00		=> Quota da acc. F.do	€ 30.186,65	€ 25.658,65	€ 24.375,72	€ 24.375,72

Per l'anno 2019, in relazione alle predette entrate, il Comune di Pellegrino Parmense ha calcolato i coefficienti illustrati in tabella, secondo la formula

Incassi di competenza + Incassato a residui
Accertamenti esercizio X

Dal 2015 è stata utilizzata la seguente formula:

Incassi di competenza 2015
Accertamenti 2015

Le percentuali di accantonamento rispecchiano quelle previste dalla L. di stabilità 2015, ossia il 55% per il 2016 e il 70% per il 2017 e l'85 % per il 2019 e dal 2020 copertura al 95% e 2021 al 100%

Non si è ritenuto, in ragione della tipologia di entrate considerate e delle modalità di accertamento delle stesse, procedere ad accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità per quanto riguarda le entrate di parte capitale.

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità è stato calcolato utilizzando i dati del previsionale 2018 aggiornando gli importi incassati alla data degli schemi di bilancio 2018-2020;divenuti definitivi i dati 2017 si provvederà a ricalcolare il fondo al fine di adeguarlo se necessario agli effettivi obblighi-prescritti-dalla-normativa.

Prudenzialmente è stato inserito l'importo di € 28.200 per il 2019; per il biennio 2020-2021 € 27.000 .

Applicazione Avanzo presunto al Bilancio di Previsione

Al bilancio a valenza triennale non è stato applicato l'avanzo di amministrazione presunto.
L'attuale determinazione dell'avanzo, presunto, risulta dall'allegato.

Stanziamanti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi.

Non sono presenti.

Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferiment i in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concession e crediti di breve termine	Concession e crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA'
--	---	---	---	---	--	---	---	--	--	---	---

												FINANZIARI E
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
4	MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio											
1	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Altri ordini di istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
1	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MACROAGGREGATI		0,00										

L'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti

Non sono presenti.

Oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

Non sono presenti.

Elenco organismi partecipati

Principio Contabile n.1, p.to 9.11 lett. h) ed i)

Il punto 9.11 del Principio contabile applicato alla Programmazione, nell'introdurre quale allegato al Bilancio di previsione la "nota integrativa", prevede espressamente che essa contenga: "...

h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale".

Organismi Gestionali

Tipologia	2015	2016	2017	2018
Consorzi	1	1	1	1
Aziende				
Istituzioni				
Società Capitali	2	2	2	2
Servizi in Concessione				
Unione dei Comuni	1	1	1	1
Totale	4	4	4	4

Il Comune di Pellegrino Parmense partecipa al capitale sociale delle seguenti società:

- a) **Società Montagna 2000 S.p.A.** che ha come attività principale lo svolgimento delle attività operative relative alla gestione integrata delle risorse idriche e della gestione dei servizi ambientali. La partecipazione azionaria è del 3,3879 % pari a 16.200 azioni del valore nominale di € 1 ciascuna.
- b) **Lepida S.p.A.** con una quota del 0,0016 % pari ad una azione del valore nominale di euro 1000,00;
- c) **Società Parmabitare S.c.r.l.**

Con Deliberazione n. 20 del 28.03.2015 la Giunta comunale ha approvato il Piano operativo di razionalizzazione delle società ed organismi partecipati:

a. Società Montagna 2000 S.p.A.

La Società è di proprietà del Comune di Pellegrino Parmense per la quota del 3,3879%.

Montagna 2000 S.p.A. è società *multipartecipata* alla quale partecipano oltre al comune di Pellegrino Parmense anche: l'Unione dei Comuni Valli Taro e Ceno (45,27%), i comuni di Albareto, Bardi, Bedonia, Berceto, Fornovo di Taro, Solignano, Valmozzola, Bore, Borgo Val di Taro, Compiano, Terenzo, Tornolo, Varano de' Melegari e Varsi, oltre al Consorzio Monte Bosso (1,69%). In via principale l'oggetto della società è costituito dallo svolgimento delle attività operative relative alla gestione integrata delle risorse idriche e dalla gestione dei servizi ambientali.

E' intenzione dell'amministrazione mantenere la propria partecipazione nella citata Società perlomeno nel 2015, tenuto conto che è all'esame del Parlamento una proposta di legge di riforma delle società partecipate (che con tutta probabilità introdurrà ulteriori vincoli e divieti) considerando allo scopo che:

- la quota di partecipazione societaria non è significativa, in quanto inferiore al 5-10% e che, nel caso dovesse decidersi per la dismissione, dovranno concordarsi con gli altri Enti che detengono partecipazioni, le occorrenti misure;
- la Società è, di fatto, lo strumento operativo dei comuni associati per assicurare l'esercizio sovracomunale di servizi pubblici di interesse generale ed ha già apportato al proprio Statuto (atto a rogito Dott. Carlo Maria Canali – Repertorio n. 47978 del 31/03/2014) le modifiche per l'adeguamento della composizione degli organi di direzione della Società previste dall'art. 4, commi 4 e 5 del D.L. 95/2012 convertito nella L. 135/2012.
- l'Agenzia d'ambito ATESIR, con deliberazione del Consiglio n.15 del 26-03-2014, ha riconosciuto, ad esito dell'istruttoria compiuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art.34, comma 21, del D.L.179/2012 (convertito nella L.221/2012), che l'affidamento del servizio idrico integrato assentito alla Società è conforme alla normativa europea per la forma di affidamento in house;

https://montagna2000.etrasparenza.it/pagina730_bilanci.html

b. Società Lepida S.p.A.

La società è stata costituita, ai sensi dell'art.10 della legge Regione Emilia Romagna n. 11/2004, in data 1 agosto 2007 con atto a ministero notaio Federico Stame, Rep. 50749/19094.

Si tratta di società strumentale che agisce come strumento esecutivo e servizio tecnico per l'esercizio delle funzioni e dei compiti regionali e del sistema delle autonomie locali, diretti al perseguimento delle finalità indicate dalla legge regionale n. 11/2004 e s.m.i (sistema informatico) con particolare riguardo agli articoli 2, 3, 9, 10 e 11, nel quadro delle linee di indirizzo e degli atti di pianificazione e programmazione di cui agli articoli 6 e 7 della legge regionale medesima; La Società inoltre progetta, realizza e coordina tutte le possibili soluzioni, di concerto con i propri Soci, per realizzare una riduzione significativa del Digital Divide. Costituisce un supporto all'amministrazione digitale, ampliando con continuità i servizi finali a disposizione dei Soci, per rispondere alle trasformazioni normative e alla sempre maggiore carenza di risorse.

In particolare la società si occupa della gestione della rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni e la fornitura dei relativi servizi di connettività.

Lepida S.p.A, di fatto, è lo strumento operativo dei comuni associati per assicurare l'esercizio sovracomunale di funzioni strumentali.

Rientra pertanto tra le partecipazioni indispensabili ai fini delle attività istituzionali dell'ente e risulta fondamentale per le attività di coordinamento su tutto il territorio provinciale, in tema di sviluppo strategico delle infrastrutture tecnologiche.

E' quindi intenzione dell'amministrazione mantenere la partecipazione nella società.

<https://www.lepida.it/bilancio>

c. Società Parmabitare S.C.R.L.

Parmabitare è una società consortile a responsabilità limitata, partecipata al 51% da Acer (Azienda Casa Emilia Romagna), il Comune di Parma ne possiede il 18%, il 14% è di proprietà di imprese di costruttori edili nonché della Banca del Monte di Parma Spa, il restante 17% è diviso per quote inferiori all'1% tra ventuno comuni della provincia.

I soci privati sono stati individuati con procedura di evidenza pubblica.

E' stata costituita con atto a ministero del notaio Dr. Angelo Busani del 12/06/2003 Rep. n. 77542, Raccolta n. 23486.

Il Comune ha aderito alla società con deliberazione del consiglio comunale n. 11 del 11.06.2003 e detiene una quota pari allo 0,8%.

La Società ha ad oggetto lo svolgimento delle attività strumentali per l'intervento pubblico nel settore abitativo, in attuazione a quanto disposto dalla Legge Regionale Emilia-Romagna 8 Agosto 2001 n. 24 e s.m.i., ed in particolare la realizzazione di programmi costruttivi volti al soddisfacimento delle esigenze abitative delle famiglie secondo le priorità individuate dai comuni partecipanti.

In particolare la società si configura come società di scopo, scopo volto alla costruzione di appartamenti da locare a canone calmierato.

Considerato che non sono attualmente previsti e finanziati programmi costruttivi per l'intervento pubblico nel settore abitativo e che comunque non sono previste attività societarie strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali di questo Ente, l'Amministrazione comunale provvederà a dismettere la propria quota di partecipazione societaria, all'interno di un programma di prossima cessazione della Società.

www.aziendacasapr.it